

# **Comune di Calanca**

## **Cantone dei Grigioni**

---



**Regolamento comunale  
per la circolazione su strade  
forestali ed agricole  
e prescrizioni specifiche  
per la frazione di Braggio**

---

## **Indice**

<b>Art. 1</b>	Base legale	3
<b>Art. 2</b>	Divieto di circolazione	3
<b>Art. 3</b>	Eccezioni senza autorizzazione	3
<b>Art. 4</b>	Eccezioni soggette ad autorizzazione	3
<b>Art. 5</b>	Tasse	4
<b>Art. 6</b>	Prescrizioni particolari	4
<b>Art. 7</b>	Prescrizioni specifiche per la frazione di Braggio	5
<b>Art. 8</b>	Disposizioni penali	6
<b>Art. 9</b>	Esecuzione	6
<b>Art. 10</b>	Pubblicazione e segnaletica	6
<b>Art. 11</b>	Rimedi legali	6
<b>Art. 12</b>	Entrata in vigore	6

## **Art. 1 Base legale**

Il presente regolamento si basa sulla legge federale sulle foreste, sulla legge federale sull'agricoltura e sulle relative ordinanze.

## **Art. 2 Divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione**

Le strade forestali ed agricole servono, oltre che alla selvicoltura, anche ad altri scopi. Fa quindi stato un divieto di circolazione per veicoli a motore, motociclette, ciclomotori, quad (ATV) con eccezioni giusta gli art. 3 e 4 del presente regolamento.

Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

Per le motoslitte valgono le prescrizioni cantonali con l'autorizzazione comunale di tratta.

## **Art. 3 Eccezioni senza autorizzazione**

Non necessitano di autorizzazione:

- a) le eccezioni previste dalle leggi federali e cantonali;
- b) le trasferte di servizio della polizia, del servizio forestale, del guardiano della selvaggina;
- c) le trasferte allo scopo di adempiere attività d'ufficio o legali del personale comunale, cantonale e dei tribunali, nonché le trasferte al servizio della Confederazione;
- d) le trasferte di medici e veterinari in servizio;
- e) le trasferte in seguito ad infortuni, incendi e catastrofi che sono ordinate da un ente responsabile;
- f) le trasferte a scopo agricolo e forestale.

## **Art. 4 Eccezioni soggette ad autorizzazione**

Il Municipio rilascia su richiesta autorizzazioni di circolazione con prelievo di una tassa per:

- a) veicoli di proprietari fondiari e di stabili, fittavoli e locatari per l'accesso ai loro immobili (l'autorizzazione può essere rilasciata anche per gli altri membri dell'economia domestica);
- b) veicoli di fornitori, professionisti, gestori di capanne, concessionari, per l'esercizio della loro attività e per servizi di trasporto per determinati scopi;

- c) tutti i trasporti necessari ad un determinato cantiere (l'autorizzazione è rilasciata con il permesso di costruzione ed è di durata limitata fino alla conclusione dei lavori);
- d) trasporti alle cascine e agli Alpi di Stabveder e Rossigion;
- e) veicoli di persone motulesi;

Il mancato uso non dà diritto ad alcun risarcimento.

## **Art. 5 Tasse**

Verranno riscosse le seguenti tasse:

- a) autorizzazione annuale per veicoli fino a 3.5 t (incl. motoveicoli)\* CHF 100.00
  - b) autorizzazione mensile per veicoli oltre a 3.5 t CHF 100.00
  - c) autorizzazioni giornaliere (incl. gettoni) per veicoli fino a 3.5 t CHF 10.00
- Un'autorizzazione giornaliera vale per l'andata ed il ritorno.
- d) autorizzazione di cantiere da CHF 200.00 a CHF 500.00
  - e) autorizzazione di tratta stagionale per motoslitte CHF 50.00
  - f) per la frazione di Landarenca vengono tassati tutti i mezzi motorizzati non agricoli con una tassa annuale di CHF 100.00

*\*Per la frazione di Braggio vedi art. 7.4.*

## **Art. 6 Prescrizioni particolari**

In caso di condizioni stradali sfavorevoli o a seguito di esigenze forestali, il Municipio può proibire tutti i transiti o decretare limitazioni per determinati orari e/o categorie di veicoli.

In particolare durante il periodo invernale non viene attuata nessuna manutenzione, resta pertanto vietato il transito per qualsiasi tipo di veicolo a motore, eccettuate le motoslitte munite di un'autorizzazione comunale di tratta. In questo senso le motoslitte munite di un'autorizzazione comunale non possono circolare al di fuori della tratta autorizzata.

Pure vietato sono lo spargimento di ghiaia, di sale, il transito con veicoli muniti di catene e lo sgombero della neve. Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

In generale il Comune declina ogni responsabilità per la sicurezza del traffico o per danni in seguito a difetti del campo stradale e dei manufatti in genere e in particolare per la caduta di sassi, alberi, rami, acqua, incendi o fondo stradale sdruciolevole o

gelato. In questo senso l'utente deve adeguare il tipo di veicolo e la velocità alle condizioni della strada.

Non è permesso viaggiare sul terreno che confina con la strada. Si può parcheggiare e incrociare soltanto nei luoghi adeguati e appositamente designati.

## **Art. 7 Prescrizioni specifiche per la frazione di Braggio**

Per la frazione di Braggio valgono inoltre le seguenti prescrizioni specifiche:

### **Art. 7.1 Servizio invernale**

Viene assicurato secondo il piano deciso e pubblicato dal Municipio.

### **Art. 7.2 Divieto generale**

Su tutte le strade soggette al presente regolamento site nella frazione di Braggio è decretato un divieto generale di circolazione per veicoli a motore.

### **Art. 7.3 Eccezioni**

Valgono le disposizioni dell'art. 3.

### **Art. 7.4 Autorizzazioni**

L'autorizzazione viene rilasciata per:

- a) veicoli utilizzati per il trasporto di materiale e attrezzature per i cantieri edili;
- b) veicoli utilizzati per il trasporto nel quadro di attività artigianali svolte a Braggio;
- c) veicoli utilizzati per il trasporto di merci o persone qualora l'impiego degli stessi è indispensabile;
- d) moto, motorini e quad (ATV) e veicoli con targa agricola (verde) o da lavoro (blu).

La circolazione è comunque autorizzata solo per l'adempimento degli scopi per cui è stata accordata e la durata per la quale è stata rilasciata.

I mezzi provenienti dalla strada forestale, con regolare permesso, non necessitano di un'ulteriore autorizzazione. Il tempo massimo di permanenza è di 24 ore.

Non vengono rilasciati permessi annuali.

Eventuali autorizzazioni speciali devono essere rilasciate dal Municipio.

### **Art. 7.5 Procedura**

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Municipio dietro istanza degli interessati.

## **Art. 8 Disposizioni penali**

Le contravvenzioni al presente regolamento verranno punite dal Municipio con una multa minima di CHF 200.00 e massima di CHF 1'000.00, in caso di recidiva fino a CHF 5'000.00.

L'abuso dell'autorizzazione può inoltre comportare la revoca permanente o provvisoria della stessa.

## **Art. 9 Esecuzione**

L'esecuzione del presente regolamento spetta al Municipio. Esso può delegare questa competenza a funzionari comunali (forestale o altri).

## **Art. 10 Pubblicazione e segnaletica**

Le eccezioni e le limitazioni del traffico emanate con il presente regolamento devono essere pubblicate.

## **Art. 11 Rimedi legali**

Contro le decisioni del Municipio può essere interposto ricorso al Tribunale Amministrativo dei Grigioni, entro 30 giorni dalla comunicazione.

## **Art. 12 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale e in data da definire dal Municipio.


Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati tutti gli atti normativi precedenti relativi alla circolazione su strade forestali ed agricole, emanati dagli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma.

Approvato dall'Assemblea comunale in data 27 aprile 2018.

Il Municipio ha deciso la data d'entrata in vigore per il 1. maggio 2020.

### **Il Municipio di Calanca**

Il Sindaco:



A. Theus



La Segretaria:



S. Marghitola